Federazione Italiana Bocce

fib

CONI

Comitato Italiano Paralimpico

L'ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO E LE ISTITUZIONI SPORTIVE

Marco Giunio De Sanctis

Federazione Italiana Bocce

CONI

Comitato Italiano Paralimpico

L'ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO E LE ISTITUZIONI SPORTIVE

Marco Giunio De Sanctis

indice

Cap. 1 L'ordinamento giuridico sportivo, le fonti del Diritto e le fonti del Diritto sportivo

1.1 Fonti del diritto: Fonti Giuridiche Statuali	pag. 2
1. La Costituzione	pag. 2
2. Le Leggi Costituzionali	pag. 3
3. Le Norme Internazionali e Comunitarie	pag. 4
4. Le Leggi Ordinarie dello Stato	pag. 4
BOX n° 1 LEGGE ORDINARIA	pag. 5
5. Le Leggi Regionali	pag. 5
6. I Regolamenti	pag. 6
7. Gli Usi	pag. 6
1.2 Le fonti del diritto sportivo	pag. 6
BOX n° 2 IL DIRITTO SPORTIVO	pag. 7

Cap. 2 Il movimento olimpico internazionale

2.1 Il Cio: Comitato Internazionale Olimpico	pag. 9
2.2 Le Federazioni Sportive Internazionali	pag. 10

Cap. 3 Il movimento paralimpico internazionale

3.1 L'IPC: Comitato Paralimpico Internazionale	pag. 13
BOX n° 3 I VALORI DEL PARALIMPISMO	pag. 15
3.2 Le IOSDs quali membri a pieno titolo dell'IPC	pag. 19

indice

Cap. 4 Il CONI: Comitato Olimpico Nazionale Italiano

4.1 Origine del CONI	pag. 21
4.2 Il Decreto Melandri	pag. 22
4.3 Il Decreto Pescante	pag. 23
BOX n° 4 EVOLUZIONE STORICA DELL'ORGANIGRAMMA DEL CONI	pag. 25
4.4. La CONI Servizi Spa	pag. 26
4.5 La riforma dello sport dal 2018 a oggi e la nascita di Sport e Salute Spa	pag. 26
BOX n° 5 L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONI	pag. 27

Cap. 5. Il movimento paralimpico in Italia

5.1 Storia del movimento paralimpico in Italia	pag. 29
5.2 Il riconoscimento del CIP come ente pubblico	pag. 31
BOX n° 6 LA MISSION DEL CIP	pag. 32

6. Gli organismi sportivi in Italia

6.1 Federazioni Sportive Nazionali (FSN); Federazione Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP) e Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP)	pag. 34
6.2 Discipline Sportive Associate (DSA); Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) e Discipline Sportive Paralimpiche (DSP)	pag. 37
6.3 Enti di Promozione Sportiva (EPS); Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPP-EPSP)	pag. 38
6.4 Associazioni Benemerite (AB)	pag. 40

CAP

01

L'ordinamento giuridico sportivo, le fonti del diritto e le fonti del diritto sportivo

01

Avvicinarsi al mondo dello sport significa comprendere innanzitutto il significato di questa parola che fondamentalmente, secondo l'orientamento prevalente, ricomprende due accezioni del fenomeno sportivo considerate nel senso più ampio del termine.

La prima riguarda l'ordinamento sportivo inteso quale complesso di norme che ne disciplinano l'organizzazione, la struttura, il funzionamento, regolano i reciproci rapporti tra i vari soggetti all'interno di esso – comitati, federazioni, società, associazioni, atleti – rappresentando pertanto quella realtà di natura giuridico-istituzionale che garantisce la vita della comunità sportiva.

La seconda si riferisce invece al fenomeno sportivo in senso stretto, ovverosia alla pratica dello sport ed alle varie forme in cui essa viene svolta, dall'agonismo talvolta esasperato degli atleti professionisti, all'attività dilettantistica fino a quella amatoriale, con tutti i profili di natura giuridica ed economica che ne conseguono e che condizionano notevolmente l'attuale sistema sportivo nel suo complesso.

Entrare da protagonisti in questo mondo, contribuire alla sua crescita, partecipare attivamente alla vita che in esso si svolge non può quindi prescindere dal conoscerne la realtà, il suo funzionamento e le regole che lo disciplinano, in una direzione che vede ormai l'istituzione sportiva nazionale, come quella statuale, dipendere sempre più da enti, organismi, soggetti internazionali, i cui principi e norme vengono richiamati - o addirittura intervengono direttamente - nei singoli ordinamenti dei vari Paesi.

L'ordinamento giuridico sportivo costituisce un ordinamento nell'ordinamento, nel senso che esso ha diretta derivazione da quello dello Stato, il quale gli conferisce quel potere normativo grazie a cui si realizza la sua autonomia dall'ordinamento generale e le cui fonti, in realtà, non sono ormai solo quelle statuali in senso stretto, ma anche altre al suo interno. Lo sono, ad esempio, quelle regionali, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001. Lo sono altresì, soprattutto, quelle al suo esterno, ad esempio quelle sovranazionali e comunitarie. In sostanza, soltanto qualora si rispettino i principi dell'ordinamento giuridico è possibile garantire la liceità degli scopi dell'ordinamento sportivo. In virtù di tale sua caratteristica, il sistema giuridico sportivo risulta dunque disciplinato sia da norme statuali, intese in senso a cui si accennava poc'anzi, sia da norme poste in essere dall'organizzazione sportiva.

Il sistema normativo che ne scaturisce va a costituire nel suo complesso il cosiddetto Diritto Sportivo, alla cui disciplina contribuiscono norme di natura eterogenea, ovverosia civile, penale, amministrativa, fiscale e altre, alle quali si affiancano norme emanate dai soggetti che costituiscono l'organizzazione sportiva internazionale, quali CIO e IPC, nonché quella nazionale, quali Ministero, CONI, CIP, Sport e Salute, Federazioni, Leghe, che rappresentano l'ordinamento sportivo in senso stretto ed integrano le prime nella regolamentazione generale del mondo dello sport.

01

1.1 Fonti del diritto: Fonti Giuridiche Statuali

Il termine fonte implica un'idea di origine, di derivazione, in relazione alla quale l'espressione Fonte del Diritto vuole appunto indicare ciò da cui trae origine la norma giuridica. Fonti del diritto sono gli atti o i fatti di produzione normativa che costituiscono, nel loro insieme, l'ordinamento giuridico statale.

Sono fonti del diritto italiano in ordine gerarchico:

- **La Costituzione**
- **Le Leggi Costituzionali**
- **Le Norme Internazionali e Comunitarie**
- **Le Leggi Ordinarie dello Stato**
- **Le Leggi Regionali**
- **I Regolamenti**
- **Gli Usi**

Alle fonti del diritto sono dedicate alcune disposizioni anteposte, con una propria numerazione, al codice civile: le disposizioni sulla legge in generale.
L'ordine nel quale sono state elencate le fonti del diritto esprime una precisa gerarchia in virtù della quale la fonte sott'ordinata non può in nessun caso dettare norme contrarie a quelle dettate da una fonte superiore.
La legge ordinaria non può quindi porsi in contrasto con quanto disposto dalla Costituzione così come la legge regionale deve essere contenuta entro i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi ordinarie ed il regolamento non è valido se viola le disposizioni contenute in una legge.
I criteri per i rapporti tra le fonti sono: 1) cronologico (*lex posterior derogat legi priori*); 2) gerarchico (fonti diverse fanno annullare o disapplicare dal giudice ordinario la norma inferiore); 3) competenza (distribuzione orizzontale delle fonti per territori o per materia).

1.1.1 La Costituzione

La Costituzione della Repubblica Italiana è prima nella gerarchia delle fonti del diritto sia per il carattere intrinseco di norma fondamentale che regge la comunità degli italiani, sia perché esprime i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico. È un documento di altissimo livello civile, elaborato e promulgato in un momento in cui le speranze, l'operosità, le energie creative, in singolare consonanza, consentivano di gettare i pilastri su cui doveva essere costruita la democrazia repubblicana.
Essa detta i principi fondamentali di organizzazione dello Stato, regolando le fonti creatrici del diritto, determinando gli organi supremi, i loro compiti,

responsabilità e reciproci rapporti, legittimando i pubblici poteri.
Inoltre proclama i diritti e i doveri fondamentali dei cittadini e dei gruppi sociali, ed in tale contesto lo sport, come fenomeno complesso ed articolato, trova tutela indiretta nei principi fondamentali dall'art. 2 Cost., a cui è riconducibile l'attività sportiva stessa quale diritto alla pratica vista come esplicazione della personalità umana, all'art. 3 Cost. quale strumento di promozione sociale che si pone anche il fine di rimuovere ostacoli e diseguaglianze all'interno della collettività.
Altrettanto importanti appaiono, tra gli altri, l'art. 32 Cost. in tema di tutela della salute e l'art. 35 Cost. in materia di lavoro, mentre sotto il profilo associativo, l'art. 18 Cost. richiama e tutela la libertà di associazione, principio fondamentale per l'azione sportiva. Le disposizioni costituzionali non riguardano solo i rapporti fra i cittadini e lo Stato, ma anche i rapporti dei cittadini tra loro. In tal modo, la Costituzione esprime anche regole fondamentali del diritto privato.
La diversità fra norme costituzionali e leggi ordinarie sta nel fatto che le prime vincolano non solo i privati, i giudici e gli organi esecutivi dello Stato, ma anche lo stesso Parlamento, fissando direttive e limiti alla legislazione.
Ciò non implica che il Parlamento non possa derogare alla Costituzione modificandola, ma lo può fare solo per mezzo di leggi di revisione costituzionale, da approvarsi con un particolare procedimento ed a maggioranza assoluta previsto dall'art. 138 Cost. manifestandosi in ciò la rigidità della Costituzione.
Le leggi approvate nelle forme ordinarie non devono invece porsi in contrasto con la Costituzione e con i principi in essa contenuti, pena l'intervento della Corte Costituzionale alla quale, secondo quanto disposto dall'art. 134 Cost., è demandato il compito di accertare e dichiarare l'eventuale incostituzionalità di norme o di parte di esse.

1.1.2 Le Leggi Costituzionali

Le leggi costituzionali sono quelle dello Stato, adottate secondo procedure particolari (il disegno di legge costituzionale deve essere approvato da ciascun ramo del Parlamento con due distinte deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi) e con maggioranze rinforzate (2/3), che nella gerarchia delle fonti del diritto hanno lo stesso "rango" della Costituzione.
Nel caso in cui la deliberazione, nella seconda votazione di ciascuna delle Camere, non sia avvenuta a maggioranza di due terzi dei loro componenti ma a semplice maggioranza assoluta, può essere richiesto, da un quinto dei membri di una Camera, da cinque Consigli regionali o da 500.000 elettori, un referendum confermativo.
Esse sono dunque in grado, grazie a questa peculiare forza, di modificare od integrare la Costituzione.

Tuttavia, secondo la dottrina tradizionale nessuna legge costituzionale né riforma costituzionale può modificare la Costituzione nel suo "spirito", nel nucleo delle libertà fondamentali e della forma di Stato.

1.1.3 Le Norme Internazionali e Comunitarie

L'art. 10 Cost. stabilisce che l'ordinamento giuridico italiano si debba conformare alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute che sono quindi automaticamente parte integrante dell'ordinamento giuridico a prescindere dalla volontà del nostro legislatore.
Per quanto concerne invece i trattati fra Stati o le convenzioni internazionali, come quelle in tema di diritti dell'uomo e libertà fondamentali, in materia sociale ed in materia familiare, essi si limitano a creare diritti ed obblighi internazionali fra gli Stati contraenti, considerati ciascuno nella sua unità.
Se si vuole pertanto che le disposizioni dei trattati si traducano in doveri o poteri degli organi statali e in diritti e doveri dei cittadini occorre che sia lo Stato stesso, in adempimento dell'obbligo assunto sul piano internazionale, ad emanare una legge che dia esecuzione al trattato medesimo, mediante la sua recezione nell'ordinamento statale o mediante la formulazione di norme corrispondenti.
Le norme internazionali comunitarie sono fonti ultraprimarie in quanto i regolamenti e i trattati producono effetto nei confronti di un numero indeterminato e indeterminabile di destinatari e sono immediatamente applicabili negli Stati membri, entrando in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea. Le direttive internazionali vincolano gli Stati membri relativamente al risultato da raggiungere, ma resta salva la loro competenza in merito alle forme ed ai mezzi adottabili. Lo Stato sceglie forma e contenuto dell'atto di recepimento.

1.1.4 Le Leggi Ordinarie dello Stato

Al terzo posto della gerarchia delle fonti del diritto vengono le leggi ordinarie (così designate in contrapposizione alle leggi costituzionali).
La legge, innanzitutto, è una norma di condotta dei comportamenti umani, emanata dagli organi ai quali istituzionalmente è demandata la competenza (ordinariamente il Parlamento e, in casi determinati, il Governo, ma anche le Regioni nei casi specificati).
Le leggi sono distinte in formali e sostanziali.
Le leggi in senso formale sono gli atti deliberati dal Parlamento secondo un procedimento "solenne" che comporta la proposta da parte del Governo e dello stesso Parlamento (ciascun deputato o senatore o gruppo), l'esame o la discussione del disegno di legge da parte della Camera dei Deputati e del Senato, l'approvazione dello stesso testo normativo da

parte delle due Camere, la promulgazione del Presidente della Repubblica che, con tale atto, documenta e proclama l'avvenuta formazione della volontà legislativa.
Subito dopo la promulgazione e, comunque, non oltre 30 giorni dalla stessa, la legge viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entra in vigore, cioè diviene obbligatoria per i suoi destinatari, di norma il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Sono, invece, leggi in senso sostanziale, perché difettano del procedimento solenne ed hanno un contenuto normativo, i decreti legge ed i decreti legislativi delegati. I primi sono norme provvisorie emanate dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza. Tali provvedimenti diventano definitivi solo dopo la conversione in legge effettuata dal Parlamento entro 60 giorni dalla loro emanazione; i decreti legislativi delegati, invece, sono sempre emanati dal Governo, ma a seguito di una legge di delega del Parlamento che impartisce le direttive generali, per regolare materie particolarmente complesse o tecniche, o che, comunque, richiedano tempi molto lunghi per essere esaminate ed approvate dalle camere.

LEGGE ORDINARIA

LEGGE IN SENSO FORMALE	LEGGE IN SENSO SOSTANZIALE
• Procedimento solenne	• Decreto legge • Decreto legislativo delegato

1.1.5 Le Leggi Regionali

Proseguendo nella gerarchia delle fonti troviamo le leggi regionali, emanate a norma degli artt. 116 e 117 della Costituzione, quest'ultimo novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001, che ha previsto al comma 3 un nuovo riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni, indicando l'ordinamento sportivo tra le materie a legislazione concorrente, ossia quelle in cui la potestà legislativa è attribuita alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Le leggi regionali, che hanno ad oggetto soprattutto la parte promozionale dell'attività sportiva, in merito alla quale le Regioni hanno l'importante responsabilità di favorire e promuovere questo tipo di

attività, socialmente assai rilevante, devono quindi restare contenute nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e non possono essere in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni.
Ciò vale per le leggi emanate da tutte le Regioni, anche se va ricordato che quelle a statuto speciale, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna – hanno invero un'autonomia legislativa più accentuata.
Le leggi regionali, ove fossero emanate in violazione o in contrasto con i suddetti principi, sarebbero dichiarate incostituzionali tramite una pronuncia della Corte Costituzionale.

1.1.6 I Regolamenti

Al quinto posto nella gerarchia delle fonti vengono i regolamenti. Essi si distinguono in varie categorie secondo la materia regolata e secondo il fondamento della loro efficacia. Come fonte di diritto pubblico vengono presi in considerazione solo i regolamenti di esecuzione e di attuazione, emanati per disciplinare l'applicazione delle leggi statali e regionali, specificandole e completandole. Pari efficacia è riconosciuta ai decreti ministeriali. Le norme di regolamento contrarie a disposizioni di legge non sono valide e l'invalidità può essere rilevata dal giudice ordinario.

1.1.7 Gli Usi

Gli usi o consuetudini costituiscono la fonte più antica del diritto. Sono norme giuridiche non scritte, risultanti dalla generale, costante ed uniforme ripetizione di regole di comportamento, osservate dalla collettività con la convinzione di dover ubbidire ad un preciso precetto giuridico.
Negli ordinamenti giuridici moderni il ruolo degli usi e della consuetudine si è ormai notevolmente ridotto in confronto a quello della legge o meglio della norma scritta, che ormai disciplina quasi completamente ogni settore dell'attività umana.

1.2 Le Fonti del Diritto Sportivo

La conoscenza delle leggi e delle norme che regolano la vita dell'organizzazione sportiva da parte di coloro che operano all'interno di essa si pone senza dubbio come presupposto indispensabile a garanzia del corretto svolgimento delle attività federali e della massima efficienza e funzionalità della struttura organizzativa.
Se, infatti, gli atleti sono tenuti al rispetto delle regole proprie delle varie discipline ed attività, in conformità ai principi di lealtà e probità sanciti dalle norme federali, CONI e CIP, coloro che operano nell'organizzazione dello sport, a qualsiasi titolo ciò avvenga, devono fare riferimento ed osservare le norme che orientano in modo trasparente e produttivo la loro azione di supporto e di controllo della pratica sportiva.

Tali norme sono poste da un lato dallo Stato e dall'Unione Europea e, dall'altro, per quanto concerne gli aspetti propriamente organizzativi e tecnici dell'organizzazione sportiva, dagli Enti sportivi internazionali e nazionali, ognuno per quanto di propria competenza – CIO, IPC, CONI, CIP, Federazioni, Leghe – attraverso Statuti, Regolamenti ed Atti Deliberativi.
Si indicano, qui di seguito, le fonti del diritto sportivo internazionale e nazionale con particolare riferimento alle disposizioni di preminente interesse per l'attività sportiva dilettantistica federale.
Per quanto riguarda l'ambito internazionale il quadro si può così configurare:

- Carta Olimpica, Carta Paralimpica (Handbook Paralimpico), Direttive, Regolamenti e Raccomandazioni del CIO e dell'IPC, fonti dello stesso rango delle prime;
- Statuti delle Federazioni Sportive Internazionali.

In ambito comunitario troviamo:

- Il Libro Bianco sullo sport.

In relazione all'ambito nazionale possiamo invece individuare:

- D.Lgs Melandri del 23 luglio 1999 n. 242;
- D.Lgs Pescante dell'8 gennaio 2004 n. 15 e Legge di Bilancio 2019 del 30 dicembre 2018 n. 145
- Statuto, Principi fondamentali, Regolamenti e Deliberazioni del CONI e del CIP, ognuno nell'ambito di propria competenza;
- Statuti, Regolamenti organici, tecnici, di giustizia sportiva, Antidoping, di amministrazione e contabilità territoriale, emanati dagli Organismi riconosciuti dal CONI e dal CIP, quali Federazioni Sportive Nazionali, Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, Discipline Sportive Associate, Discipline Sportive Associate Paralimpiche, Enti di Promozione Sportiva, Enti di Promozione Sportiva Paralimpici, Associazioni Benemerite e Associazioni Benemerite Paralimpiche.

Tale sistema si giustifica perché se è vero che l'ordinamento sportivo italiano ha come riferimento l'ordinamento sportivo internazionale, ai cui principi si deve conformare e le cui norme deve rispettare, è altrettanto vero che esso non può sottrarsi all'applicazione ed all'osservanza dei principi e dei dettami delle fonti nazionali e sovranazionali, con particolare riferimento a quelle comunitarie, configurandosi in tal modo un articolato quadro di disposizioni normative in costante e crescente evoluzione.

FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO IN AMBITO INTERNAZIONALE

1) Carta Olimpica, Handbook Paralimpico, Direttive, Regolamenti, Raccomandazioni CIO e IPC;
2) Statuti Federazioni Sportive Internazionali

FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO IN AMBITO COMUNITARIO

1) Libro Bianco sullo Sport

FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO IN AMBITO NAZIONALE

Fonti del Diritto Sportivo, D.Lgs Melandri del 23 luglio 1999 n. 242, D.Lgs Pescante dell'8 gennaio 2004 n. 15 e Legge di Bilancio 2019 del 30 dicembre 2018 n. 145
1) Statuto, Principi Fondamentali, Regolamenti (territoriale, di giustizia, Antidoping, di amministrazione e contabilità) del CONI e del CIP
2) Statuti, Regolamenti organici, tecnici, Antidoping, di giustizia sportiva, di amministrazione e contabilità territoriale emanati dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva

CAP

02

Il movimento olimpico internazionale

02

2.1 Il CIO: Comitato Internazionale Olimpico

A livello internazionale il Movimento Olimpico fa capo al Comité International Olympique (CIO) che ha sede a Losanna.
Fondato il 23 giugno 1894 dal francese barone Pierre de Coubertin con l'originaria denominazione di Comitato Internazionale Interministeriale dei Giochi Olimpici allo scopo di rinnovare nell'era moderna le celebrazioni olimpiche, il CIO dispone oggi di una poderosa forza morale riconosciuta e rispettata in tutto il mondo.
Il CIO segue i dettami della Carta Olimpica che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento e definisce le condizioni per lo svolgimento dei Giochi Olimpici. Attualmente il CIO ha sede a Losanna, in Svizzera, e vi aderiscono 205 Comitati Olimpici Nazionali.
L'art. 19 della Carta Olimpica definisce il CIO "organizzazione internazionale non governativa senza scopo di lucro, di durata illimitata, avente la forma di un'associazione con lo status di persona giuridica, riconosciuta dal Consiglio Federale Svizzero".
La natura giuridica del CIO, alla luce della presenza di elementi sia di natura privatistica che pubblicistica, è tuttavia controversa, anche per il duplice ruolo da un lato di massimo ente istituzionale dell'ordinamento sportivo internazionale e dall'altro di soggetto che opera nello Stato in cui risiede, sottoposto quindi alle norme di diritto comune svizzero, per il quale è un'associazione dotata di personalità giuridica riconosciuta, in quanto autonomo e distinto soggetto di diritto che persegue uno scopo di natura ideale.
La particolarità del CIO, però, sta nel fatto che esso non trova origine in un accordo collettivo, ma in un programma predisposto dal barone Pierre de Coubertin, suo fondatore, al quale hanno aderito nel tempo i vari Paesi accettando e condividendo i principi ed i valori del Movimento Olimpico. Pertanto le direttive del CIO non hanno natura cogente, giuridica, ma convenzionale.
Sotto il profilo pubblicistico-internazionale il CIO non può essere soggetto di diritto internazionale, pur essendogli riconosciuta una notevole rilevanza quale istituzione suprema dell'ordinamento sportivo internazionale, ma è un'organizzazione sovranazionale che non è obbligata al rispetto di norme giuridiche e di controllo, come gli stati dell'Unione Europea, ma per cui è riconosciuta una forza etica indiscutibile.
Il suo compito principale è quello di supervisionare l'organizzazione dei Giochi Olimpici, di ricevere le candidature per l'organizzazione dei Giochi Estivi ed Invernali e di scegliere quella ritenuta più adatta, nonché di redigere il programma dei Giochi stessi, ammettendovi discipline sportive fino a quel momento escluse o, al contrario, escludendovi sport che invece rientravano nel programma olimpico.
Il CIO, quindi, è un'organizzazione internazionale composta da indivi-

dui e non da associazioni i cui cinque cerchi, la bandiera olimpica, il motto olimpico, il credo olimpico e l'inno olimpico, appartengono al CIO medesimo.
Organi del CIO sono: la Sessione o Assemblea, il Presidente, la Commissione Esecutiva.
La Sessione, organo di indirizzo generale, è l'Assemblea Generale del CIO.
Tutti i membri sono rappresentanti del CIO presso i rispettivi Paesi e non delegati dei loro Paesi in seno al CIO. Essi non possono accettare, dai governi locali o da chi ne fa le veci, alcun mandato che influenzi in qualche modo la loro libertà di voto.
L'attività del CIO è finanziata dai proventi dei diritti televisivi sulle Olimpiadi (che sono l'evento più seguito al mondo), dagli accordi di sponsorizzazione e dai diritti di mantenimento della struttura amministrativa e organizzativa.

2.2 Le Federazioni Sportive internazionali

Sul piano mondiale le Federazioni Sportive Internazionali esercitano una funzione di organizzazione e amministrazione analoga a quella delle Federazioni Sportive Nazionali all'interno di ogni singolo Paese.
Esse costituiscono, pertanto, gli elementi di un'amministrazione mondiale della pratica sportiva, coordinando e monitorando le attività delle Federazioni Nazionali e sono altresì responsabili delle competizioni internazionali (Campionati del Mondo, Campionati Continentali, ecc.) dovendo garantire sia l'organizzazione che il rispetto delle regole.
Le Federazioni Sportive Internazionali collaborano con il CIO, al quale storicamente preesistono. Nel 2021 vi sono 67 FSI riconosciute dal CIO; 28 sono stati gli sport inclusi nel Programma Olimpico estivo di Rio 2016, di cui 7 (sport acquatici, canoa/kayak, ciclismo, ginnastica, pallavolo equitazione, lotta) presentavano più discipline. A Tokyo 2020 si sono aggiunti arrampicata, karate, surf, skateboard e baseball/softball. Sono 7, per un totale di 15 discipline, gli sport inclusi nel Programma Olimpico invernale di Pechino 2022.
Ai fini di tale riconoscimento da parte del CIO però, le FSI devono rispettare i principi del Movimento Olimpico e devono essere in possesso di precisi requisiti quali la natura non governativa dell'organizzazione, che dirigano una o più discipline sportive a livello mondiale e che comprendano, a loro volta, organizzazioni che gestiscano tali attività nel proprio Paese.
Le Federazioni Interagiscono con il CIO potendo formulare proposte sulla Carta Olimpica e sulla preparazione ed organizzazione dei Giochi, esprimendo anche opinioni sulle candidature, oltre a partecipare alle attività delle Commissioni del CIO.

02

Generalmente nell'articolazione di ogni Federazione possiamo individuare un Organo Assembleare con funzioni di indirizzo generale che elegge il Presidente, un Organo Esecutivo con compiti di natura operativa ed esecutiva, ed una Segreteria con funzioni di natura amministrativa.
L'attività normativa delle Federazioni Internazionali rappresenta il compito istituzionale più rilevante, volto ad emanare statuti, regolamenti e codici sportivi ai quali le Federazioni Nazionali dovranno uniformarsi nei principi e nei valori e che risulteranno così vincolanti per le stesse.
Possiamo infine ricordare, tra le associazioni di Federazioni Internazionali, la GAISF (General Association of International Sport Federation), già SPORTACCORD, comprendente sia le Federazioni riconosciute che quelle non riconosciute oltre ad altri soggetti ed enti sportivi uniti nello scopo di salvaguardare ed incrementare lo sport nel mondo, e la ARISF (Association of IOC Recognised International Sports Federations), che riunisce la Federazioni Sportive Internazionali facenti capo al CIO, ma le cui discipline non sono incluse nel programma olimpico. Esse fanno parte anche dell'IWGA (International World Game Association), che si occupa di organizzare i Giochi Mondiali (World Games). Tuttavia il CIO è comunque attento ai Campionati Mondiali e, periodicamente, alcuni di questi sport conquistano la nobiltà olimpica venendo, così, ammessi ai Giochi.
Altre associazioni da ricordare sono l'ASOIF (Association of Summer Olympic International Federations) e AIOWF (Association of International Olympic Winter Federations), associazioni volte ad affrontare specifiche tematiche dei Giochi estivi e di quelli invernali.

CAP

03

Il movimento paralimpico internazionale

03

3.1 L'IPC: Comitato Paralimpico Internazionale

Il Movimento paralimpico mondiale fa capo all'International Paralympic Committee (IPC) fondato a Dusseldorf, in Germania nel 1989, il quale ha un'organizzazione a livello continentale, che in Europa fa capo all'EPC (European Paralympic Committee).
L'IPC, che attualmente ha sede a Bonn, raggruppa 176 (dato 2021) Comitati Paralimpici nazionali dei cinque continenti e riconosce quattro Federazioni Sportive Internazionali – IOSDs – riferite a determinati tipologie di disabilità:

CPISRA: Cerebral Palsy International Sport and Recreation Association

VIRTUS World Intellectual Impairment Sport International Sport Federation for Persons with intellectual Disability (ex INAS-FID)

IBSA: International Blind Sports Federation

IWAS: International Wheelchair and Amputee Sport Federation.

Di esse si tratterà nello specifico nel paragrafo successivo.
Il Comitato Paralimpico Internazionale ha competenza esclusiva sull'organizzazione e la gestione dei Giochi Paralimpici estivi ed invernali ed è riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO).
Promuove lo sport per persone con disabilità e favorisce l'integrazione degli atleti paralimpici nel movimento olimpico internazionale.
Il parallelismo tra le due organizzazioni internazionali, CIO ed IPC, e tra i due prestigiosi eventi Giochi Olimpici e Giochi Paralimpici è ancor più accentuato dalla presenza di diritto di membri degli organi CIO negli organi IPC e viceversa.
L'Organo supremo del Comitato è l'Assemblea Generale che si riunisce ogni 2 anni. I suoi membri rappresentano le 5 Organizzazioni Continentali, i 176 Comitati Paralimpici Nazionali (NPC), le IOSD e le Federazioni Sportive internazionali, che fanno capo direttamente alle IOSD medesime e all'IPC.
Nel 2005 il Comitato Esecutivo è stato sostituito dal Governing Board, i cui membri sono eletti direttamente dall'Assemblea Generale.
I membri del Governing Board sono eletti secondo le procedure di nomina e di elezione decise in occasione dell'Assemblea Generale Straordinaria tenutasi nel 2004.
Esso è composto da 14 membri, tra cui un Presidente ed un Vice Presidente

nonché un rappresentante degli atleti e si riunisce almeno tre volte l'anno.
Per i suoi compiti istituzionali il Governing Board è il principale responsabile dell'attuazione delle politiche e delle indicazioni stabilite dall'Assemblea Generale; è inoltre responsabile dell'approvazione dei bilanci e della revisione contabile, delle normative e dei regolamenti e decide in merito all'adesione dei Comitati Nazionali Paralimpici all'IPC.
Dopo un processo di consultazione e vari confronti, nel marzo 2003 l'allora Comitato Esecutivo, oggi sostituito dal Governing Board, ha approvato la nuova visione dell'IPC: "Per motivare gli Atleti Paralimpici a raggiungere l'eccellenza sportiva e ispirare ed entusiasmare il mondo".
Ogni parola ha un significato chiaro nel definire il fine ultimo dell'IPC:

- "Per motivare": questo è il ruolo primario dell'IPC come organizzazione, ovvero creare le condizioni per l'atleta di *empowerment* attraverso l'autodeterminazione.
- "Gli atleti paralimpici": l'obiettivo primario dell'attività di IPC, nel contesto degli atleti paralimpici, è lo sviluppo di tutti gli atleti di iniziazione a livello élite.
- "Per raggiungere l'eccellenza sportiva": l'obiettivo di una organizzazione sportiva centrata
- "Per ispirare ed entusiasmare il mondo": il risultato esterno è il contributo per un mondo migliore per tutte le persone con disabilità. Per raggiungere questo obiettivo, i rapporti con organizzazioni esterne e la promozione del Movimento Paralimpico nel suo complesso sono di primaria importanza.

Inoltre, il nuovo motto paralimpico di "Spirit in Motion" ha catturato in modo conciso e attraente l'essenza di questa visione. Altrettanto importanti sono gli obiettivi generali che l'IPC si prefigge attraverso una strategia a lungo volta a:

- Garantire e supervisionare l'organizzazione di successo dei Giochi Paralimpici;
- Assicurare la crescita e la forza del Movimento Paralimpico attraverso lo sviluppo di Comitati Paralimpici Nazionali in tutti i Paesi ed il sostegno alle attività delle organizzazioni aderenti tutti all'IPC;
- Promuovere e contribuire allo sviluppo di opportunità di sport e competizioni, dall'iniziazione a livello di élite, per gli atleti paralimpici come fondamento della élite dello sport paralimpico;
- Sviluppare opportunità per le atlete e gli atleti con necessità di supporto ad alto contenuto di sport a tutti i livelli e in tutte le strutture;
- Sostenere ed incoraggiare attività educative, culturali, di ricerca e scientifiche che contribuiscono allo sviluppo e alla promozione del Movimento Paralimpico;
- Cercare la continua promozione globale e la copertura mediatica del Movimento Paralimpico, la sua visione di ispirazione e di entusiasmo attraverso lo sport, i suoi ideali e attività;

03

- Promuovere l'autogoverno di ogni sport paralimpico sia come parte integrante del movimento sportivo internazionale per atleti normodotati, o come organizzazione sportiva indipendente, e in ogni momento salvaguardare e preservare la propria identità;
- Garantire che nello sport praticato all'interno del Movimento Paralimpico lo spirito del *fair play* prevalga, la violenza sia bandita, il rischio per la salute degli atleti sia gestito affinché i principi etici fondamentali siano rispettati;
- Contribuire alla creazione di un farmaco privo di effetti dopanti per tutti gli atleti paralimpici in collaborazione con l'Agenzia mondiale antidoping (WADA);
- Promuovere lo sport paralimpico, senza discriminazioni per motivi politici, religiosi, economici, di disabilità, genere, orientamento sessuale o per motivi razziali;
- Assicurare i mezzi necessari per sostenere la crescita futura del Movimento Paralimpico.

I VALORI DEL PARALIMPISMO

Gli atleti paralimpici si ispirano a Valori fondamentali che animano il loro impegno sportivo:

- **Coraggio**, che comprende lo spirito unico dell'atleta paralimpico che cerca di compiere ciò che il pubblico ritiene inaspettato.
- **Determinazione**, la manifestazione dell'idea che gli atleti paralimpici possono spingere la loro capacità fisica al limite assoluto.
- **Ispirazione**, dove l'affetto intenso e personale è generato dalle storie e dalla realizzazione degli atleti paralimpici, con l'effetto di applicare questo spirito alla propria vita quotidiana.
- **Uguaglianza**, dove lo Sport Paralimpico è un agente di cambiamento per abbattere le barriere sociali di discriminazione per le persone con disabilità.

I Giochi Paralimpici rappresentano, dunque, la più importante manifestazione sportiva per gli atleti con disabilità a livello mondiale, dove il movimento paralimpico, in ogni sua componente, è chiamato a dare il meglio di sé al fine di valorizzare il contributo e i sacrifici di quanti ogni giorno sono chiamati ad impegnarsi.
Si svolgono ogni quattro anni e, a partire dall'edizione del 1988, per un ac-

cordo orale, vengono celebrati nella stessa sede che ospita i corrispondenti Giochi Olimpici.
Successivamente, in virtù di un accordo siglato nel giugno del 2001 tra il CIO e l'IPC, le città scelte per ospitare i Giochi Olimpici sono formalmente sede anche delle Paralimpiadi, suggellando la scelta operata nel 1988.
Anche se la prima Paralimpiade della storia si svolse a Roma nel 1960, circoscritta oltretutto ai soli atleti con disabilità fisica, in realtà i veri e propri Giochi Paralimpici furono quelli di Seul nel 1988, mentre le Paralimpiadi invernali di Lillehammer nel 1994 furono i primi Giochi Paralimpici sotto la direzione dell'IPC.
La crescita del Movimento si esprime attraverso il notevole incremento delle nazioni e degli atleti che hanno partecipato ai Giochi Paralimpici.
Significativo, ad esempio, è il fatto che ai Giochi Paralimpici di Pechino del 2008 abbia partecipato un numero di nazioni, precisamente 146, superiore a quello dei Giochi Olimpici di Monaco del 1972, dove i Paesi partecipanti furono 121. A Pechino inoltre il grado di copertura dei media è stato senza precedenti rispetto alle altre edizioni delle Paralimpiadi, a dimostrazione della formidabile crescita del Movimento e del sempre maggiore interesse del pubblico per questo tipo di manifestazioni; la crescita esponenziale è proseguita con Londra 2012 e Rio 2016. In Brasile gli atleti paralimpici sono stati 4350, in rappresentanza di 176 nazioni e la copertura mediatica è stimata in 4.1 miliardi di spettatori nel mondo.
Negli anni l'IPC ha di fatto dato una forte accelerazione al processo di trasformazione delle discipline da esso riconosciute ed in particolare agli organi di governo delle stesse. Attualmente, nel 2021, il programma dei Giochi Paralimpici prevede 22 discipline estive e 6 invernali.

A livello internazionale 3 diversi organi "gestiscono" le discipline Paralimpiche. Da una parte c'è lo stesso IPC sotto il cui ombrello vengono governate le seguenti 10 discipline sportive (riconoscibili dal 2016 dal marchio "World Para"):

- Sci Alpino (World Para Alpine Skiing)
- Sci Nordico e Biathlon (World Para Nordic Skiing)
- Hockey (World Para Hockey, in precedenza Ice Sledge Hockey)
- Atletica leggera (World Para Athletics)
- Tiro (World Shooting Para Sports)
- Nuoto (World Para Swimming)
- Danza sportiva in carrozzina (World Para Dance Sport)
- Powerlifting, ovvero Pesistica (World Para Powerlifting)
- Snowboard (World Para Snowboard)

Le già citate IODS (International Organizations of sports for Disabled) vigilano su altri sport, nello specifico:

- Goalball -Judo per ciechi- Calcio a 5 ipovedenti e non vedenti Bl e B2\3 (IBSA)
- Scherma in carrozzina (IWAS)

Esistono poi le IFS (International Federations of Sport) sotto il cui ombrello vengono oggi governate le seguenti discipline paralimpiche, e che, malgrado alcune eccezioni, corrispondono alle Federazioni Sportive Internazionali per normodotati. Queste sono le 15 riconosciute nel 2021 dall'IPC:

- Pallacanestro in carrozzina (IWBF International Weelchair Basket Federation)
- Tennis in carrozzina (ITF – International Tennis Federation)
- Canottaggio (FISA – Fédération Internationale des Sociétés d'Aviron)
- Ciclismo (UCI – Unione Cyclistique Internationale)
- Equitazione (FEI – Fédération Equestre Internationale)
- Curling in carrozzina (WCF World Curling Federation)
- Tiro con l'arco (WA World Archery)
- Tennis Tavolo (ITTF – International Table Tennis Federation)
- Rugby in carrozzina (IWRF – International Wheelchair Rugby Federation)
- Pallavolo (WPV – World ParaVolley)
- Paracanoa (ICF – International Canoe Federation)
- Para Triathlon (World Triathlon)
- Para Badminton (BWF – Badminton World Federation)
- Para Taekwondo (WT World Taekwondo)
- Boccia (World Boccia)

Dato che l'IPC da Statuto promuove e contribuisce allo sviluppo di opportunità e competizioni sportive, dall'avviamento all'élite, riconosce altre Federazioni Sportive Internazionali che non sono elegibili per essere membri dell'IPC, ma sono compatibili con la sua mission. Nel 2021 esse sono:

- Armwrestling (WAF – World Armwrestling Federation)
- Bob (IBSF – International Bobsleigh & Skeleton Federation)
- Bowling (IBF – International Bowling Federation)
- Arrampicata Sportiva (International Federation of Sport Climbing)
- Calcio per paralisi cerebrale (International Federation of CP Football)
- Disco Volante (WFDF – World Flying Disc Federation)
- Golf (IGF – International Golf Federation)
- Pallamano (IHF – International Handball Federation)
- Hockey (FIH – International Hockey Federation)
- Karate (World Karate Federation)
- Pentathlon Moderno (UIPM – Union Internationale de Pentathlon Moderne)

- Powerchair Football
  (FIPFA – International Federation of Powerchair Football)
- Vela (World Sailing)
- Surf (ISA – International Surfing Association)

Ciascuna di queste Federazioni Internazionali, così come gli IOSD e l'IPC, relativamente alle discipline di propria competenza, ha una completa autonomia dal punto di vista tecnico-organizzativo. Ciò significa che compete loro l'organizzazione dei rispettivi Campionati Continentali e Mondiali così come tutti di gli altri eventi previsti e che sono dotati di una propria autonoma struttura per quanto attiene ad esempio le classificazioni.
L'IPC mantiene ovviamente, così come fa il CIO, la competenza esclusiva relativamente all'organizzazione e gestione dei Giochi Paralimpici.
Al di là di alcuni casi particolari (es. Wheelchair Basket), tutte le altre discipline governate dalle IFS sono invece incluse e riconosciute all'interno dalle omologhe strutture organizzative delle Federazioni Sportive Internazionali per normodotati.
Nel corso degli ultimi anni l'IPC ha cercato dunque di incentivare, per mezzo di specifici accordi, questo cambio di "governo" dalla competenza IPC a quella delle IFS internazionali.
A seguito di tali accordi, numerose IFS hanno emanato delle disposizioni alle rispettive Federazioni Nazionali attraverso le quali sollecitano queste ultime ad occuparsi a livello nazionale anche delle discipline per atleti disabili riconoscendole come uniche interlocutrici. Ciò significa che tutte le informazioni su gare, news, classifiche, ecc. vengono trasmesse direttamente alle Federazioni Sportive Nazionali.
Naturalmente con questo passaggio l'IPC ha chiarito di fatto la volontà di affrancarsi sempre di più da questa sua duplice funzione politico-organizzativa (governo delle discipline e dei Giochi Paralimpici), ritagliandosi un ruolo che sempre più lo accomuni al CIO.
L'obiettivo a lungo termine assolutamente non velato, ed anzi espresso chiaramente in sede internazionale, è quello di accelerare il processo di autonomia di ciascuna disciplina sportiva facente parte del programma paralimpico, riconoscendo, per ciascuna di esse, una specifica ed autonoma organizzazione internazionale dotata di forza politica, organizzativa, gestionale ma soprattutto finanziaria, assolutamente necessaria per consentire lo sviluppo, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, delle singole discipline.
E non è certamente un caso episodico, bensì la chiara manifestazione di una precisa volontà politica, quello di voler percorrere questo processo di sviluppo dell'autonomia degli sport ricercando, laddove possibile e ce ne siano le condizioni, degli accordi di collaborazione con le Federazioni Internazionali per normodotati con l'obiettivo di far riconoscere tra le loro discipline ufficiali anche quelle per disabili.

03

3.2 Le IOSDs quali membri a pieno titolo dell'IPC

L'IPC riconosce, qualificandole come membri a pieno titolo, alcune Organizzazioni Internazionali che si occupano, singolarmente, di specifiche disabilità e la cui origine risale ad un periodo anteriore alla fondazione del Comitato Paralimpico Internazionale.

Tali Organizzazioni Internazionali (IOSDs), sovrastrutture sportive aggiuntive e peculiari dello sport paralimpico rispetto allo sport per normodotati, sono:

- Il CP-ISRA (Cerebral Palsy International Sports Recreation Association) è l'organismo internazionale che si occupa dell'attività sportiva mondiale dei cerebrolesi;
- L'IBSA (International Blind Sport Association) è l'organismo internazionale che gestisce e promuove l'attività sportiva e motoria mondiale dei ciechi e degli ipovedenti;
- La VIRTUS (World Intellectual Impairment Sport) (fino al 2020 INAS – FID International Sport Federation for Person with Mental Handicap) è l'organismo Internazionale preposto all'attività agonistica degli atleti con disabilità intellettivo relazionale;
- L'IWAS (International Wheelchair and Amputee Sport Federation) nasce da una fusione tra l'ISMWSF (International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Association) la Federazione Internazionale degli sport praticati dagli atleti in carrozzina, con l'ISOD (International Sports Organization for Disabled), che gestiva lo sport praticato dagli atleti amputati.

Attualmente tali Organizzazioni continuano ad essere dotate di autonomia nelle proprie manifestazioni e nella gestione dei propri affari, sia a livello mondiale sia europeo, ed inoltre assistono l'IPC, che a sua volta le coordina, nelle manifestazioni in cui sono coinvolte molteplici disabilità.

CAP

04

Il CONI: Comitato Olimpico Nazionale Italiano

04

4.1 Origini del CONI

Nell'ordinamento italiano lo svolgimento dell'attività sportiva è assolutamente libero, rappresentando un'attività che favorisce l'esplicazione della personalità dell'individuo sia come singolo soggetto che all'interno della comunità, ed in quanto tale meritevole di essere promosso e tutelato dallo Stato alla luce dei principi e delle norme costituzionali.
In attuazione di tali principi nel 1942, attraverso la legge n. 426, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), fino ad allora ente privato, fu riconosciuto come ente di diritto pubblico che aveva il compito di organizzare, potenziare e promuovere lo sport nazionale, curando la preparazione degli atleti favorendo, altresì il miglioramento fisico e morale delle persone.
Già nel giugno del 1914 infatti era nato il CONI quale ente di carattere permanente con funzioni articolate e non più meramente finalizzate alla partecipazione degli atleti italiani ai Giochi Olimpici, avvenuta per la prima volta alle Olimpiadi di Londra del 1908, ma solo nel 1942 si manifesta il primo intervento normativo teso a dare una disciplina organica al Comitato, ai suoi scopi ed alle sue attività.
In particolare, l'art. 3 della suddetta legge sottolineò come il CONI, per la concreta realizzazione dei propri scopi istituzionali, dovesse:

- Provvedere alla conservazione, al controllo ed all'incremento del patrimonio sportivo nazionale, coordinare e disciplinare l'attività sportiva comunque e da chiunque esercitata, esercitare un potere di sorveglianza e di tutela su tutte le organizzazioni che si dedicano allo sport e ratificarne, direttamente o per mezzo delle Federazioni Sportive Nazionali, gli statuti ed i regolamenti;
- Approntare gli atleti ed i mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le manifestazioni sportive nazionali o internazionali, con riguardo alla preparazione olimpica o per il raggiungimento di altre finalità.

Successivamente, in virtù della L. 70/1975 – Legge sul Parastato e del DPR n. 157/86 attuativo della Legge istitutiva, il CONI fu riconosciuto quale ente pubblico a tutti gli effetti, autarchico ed ausiliario, in regime di autotutela e si stabilì che tutte le finalità perseguite dal CONI avrebbero dovuto armonizzarsi con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), alla luce di un progressivo fenomeno normativo che avrebbe visto una incidenza sempre maggiore degli enti e delle istituzioni sportive internazionali negli ambiti legislativi dei singoli Paesi.
Infine con la L. 138/1992 il legislatore ha ritenuto di sottoporre il CONI ad un regime normativo differenziato in modo da assicurarne la funzionalità, accentuandone l'autonomia e la flessibilità, ferma restando comunque la sua natura di ente pubblico, comunque disciplinato dalla suddetta L. 70 del 1975.

4.2 Il Decreto Melandri

Si sono illustrate nel precedente paragrafo le finalità istituzionali che il CONI ha dovuto e deve perseguire e per cui venne istituito nel lontano 1942.
Soltanto nel 1999, a distanza, quindi, di quasi 60 anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva, si è ritenuto necessario operare un sostanziale cambiamento dei meccanismi che hanno regolato, per tutti questi anni, la vita dell'Ente.
Conformemente con le generali tendenze all'epoca in atto, infatti, anche il CONI non è rimasto esente dal fenomeno della privatizzazione che ha investito numerosi Enti, originariamente di matrice pubblicistica. Non rimanendo avulso da tale contesto, anche il Comitato Olimpico ha subito radicali mutamenti.
Risale al luglio del 1999, infatti, il decreto legislativo n. 242, più conosciuto come "Riforma Melandri" dal nome del Ministro proponente, avente ad oggetto proprio il riordino del CONI, il quale delinea un quadro preciso della rinnovata organizzazione, delle conseguenti dinamiche e le modalità d'azione dell'ordinamento sportivo italiano.
Nel marzo del 2000 il Consiglio Nazionale approva il nuovo Statuto del Comitato, elaborato nel rispetto dei nuovi principi dettati dal Decreto Melandri.
Come nella precedente normativa sono ribaditi, anche se con minor dettaglio normativo, i compiti dell'Ente, vale a dire l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali e internazionali, e la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, ferme restando le competenze delle Regioni e dei Comuni.

Le innovazioni più importanti sono sintetizzabili invece:
- nell'introduzione di atleti e tecnici negli organi di vertice del CONI e delle Federazioni con lo scopo di avvicinare l'apparato politico dell'Ente alle esigenze di chi conosce da vicino lo sport in quanto praticante;
- nella nascita di un nuovo organo denominato "Comitato Nazionale Sport per tutti", avente come scopo la massima diffusione dello sport, il quale opererà in collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie;
- nel mutamento della procedura per l'elezione (non più operata dal Consiglio Nazionale ma da un collegio elettorale allargato);
- nell'apposizione del limite di due mandati relativamente al Presidente CONI e ai componenti della Giunta Nazionale;
- nell'ineleggibilità tra la carica di componente del Consiglio Nazionale e di componente della Giunta Nazionale;
- nella composizione arricchita e nella ridefinizione di alcuni compiti degli organi del CONI, che evidenziano un aumento di quelli assegnati alla Giunta Nazionale.

Particolarmente importante, poi, per il movimento sportivo dei disabili, è indubbiamente l'introduzione di un rappresentante dell'allora Federazione Italiana Sport Disabili, oggi CIP, per le deliberazioni concernenti le attività di promozione dei disabili, che consente di avere maggiore e tempestiva attenzione verso le molteplici problematiche riguardanti l'handicap.
L'innovazione più rilevante, tuttavia, concerne le FSN in generale. Con l'art. 15 del decreto in argomento si stabilisce, infatti, il mutamento della natura giuridica delle Federazioni, non riconoscendole più pubbliche, quali organi del CONI, ma attribuendo loro natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro e disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal decreto, dalle norme del codice civile e dalle sue disposizioni di attuazione.

4.3 Il Decreto Pescante

Successivamente il legislatore con D. Lgs. N. 15 dell'08/01/2004 (Decreto Pescante) è nuovamente intervenuto con l'obiettivo di eliminare tutte le disfunzioni che si erano create con il riordino avviato attraverso il D. Lgs. N. 242/99, apportandovi notevoli modificazioni.
Il decreto in questione muta invero la disciplina che regola il funzionamento del CONI riaffermandone la tradizionale fisionomia di Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali, mantenendo, e per taluni aspetti accentuando, la natura privatistica dell'Ente tesa a consentire un migliore espletamento delle funzioni gestionali ed organizzative.
Alla luce del Decreto Pescante il CONI viene riformato nelle parti seguenti:

- il CONI è la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate il quale esercita un potere di controllo sulle stesse anche in relazione agli aspetti pubblicistici della loro attività;
- vengono restituiti prestigio e competenza al Consiglio Nazionale, attribuendo allo stesso il compito di eleggere il Presidente ed i membri della Giunta Nazionale, in luogo di un Collegio Elettorale decisamente pletorico e disomogeneo;
- per quanto riguarda i compiti del Consiglio e della Giunta si è provveduto a rettificare alcune anomalie. In particolare, in materia di approvazione di bilanci, precedentemente di competenza della Giunta, si ritiene che questi, riflettendo l'indirizzo sull'attività da svolgere debbano essere approvati dal Consiglio Nazionale. Per ovviare ad eventuali ritardi procedurali, si prevede di utilizzare l'istituto della ratifica delle decisioni da parte del Consiglio, preventivamente assunte dalla Giunta. Analogamente, è riportata tra i compiti del Consiglio Nazionale la deliberazione in merito al Commissariamento delle FSN e delle DSA;
- viene eliminata l'ineleggibilità tra i componenti del Consiglio Nazionale del CONI e della Giunta Nazionale;
- la previsione della presenza degli Enti di Promozione Sportiva nel

Consiglio Nazionale e nella Giunta Nazionale che risponde alle esigenze di mantenere l'unitarietà del sistema sportivo quale presupposto di base su cui articolare la riforma dello stesso sistema;

- la soppressione del Comitato Nazionale Sport per tutti, il quale, nella composizione prevista dall'art. 10 del decreto Melandri, si era da subito rivelato inattuabile per la ferma posizione assunta da Regioni ed Enti Locali, titolari di specifiche competenze in materia, le quali non hanno voluto essere parti di un organo appartenente ad un ente pubblico, quale il CONI, in relazione all'esercizio di medesime competenze;
- in attuazione di una vera svolta in senso federalista e di sussidiarietà con il concreto avvio di un processo sempre maggiore di decentramento e autonomia delle strutture periferiche dell'organizzazione sportiva, è stata prevista la presenza di un congruo numero di rappresentanti degli organi periferici di livello regionale e provinciale, tanto nel Consiglio (6 membri) che nella Giunta (2 membri);
- adeguandosi ai principi della L. n. 376/00, in materia di lotta al doping, il CONI dovrà svolgere le attività di prevenzione e repressione del doping, "anche d'intesa" con la competente Commissione ministeriale. Ciò in considerazione della sussistenza di una diversa e autonoma posizione tra gli ordinamenti sportivo e statale e degli obblighi che discendono anche dalle deliberazioni e dagli indirizzi degli organismi sportivi internazionali, in particolare con l'avvenuta approvazione del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- l'espressa previsione (art. 2 c.l., D. Lgs. N. 15/04) di una promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il CIP, per i disabili;
- è rimasta la partecipazione di un rappresentante del CIP in seno alla Giunta Nazionale del CONI e viene, altresì confermata la presenza di atleti e tecnici delle FSN, ed ora anche delle DSA, negli organi di vertice del CONI, con la conseguenza di fondere l'azione politica sportiva con le reali esigenze tecniche ed organizzative delle diverse realtà sportive.

Dal punto di vista organizzativo il CONI risulta in sostanza articolato nei seguenti organi:

- il **Consiglio Nazionale**: nel rispetto delle deliberazioni e degli indirizzi emanati dal CIO, opera per la diffusione dell'idea olimpica, disciplina e coordina l'attività sportiva nazionale, armonizzando a tal fine l'azione delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;
- la **Giunta Nazionale**: esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CONI, definendone gli obiettivi e i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti. Esercita il controllo sulle FSN;
- il **Presidente del CONI**: ha la rappresentanza legale dell'Ente, anche

nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo ed esercita le altre attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto;

- il **Collegio dei Revisori dei Conti**: è nominato ogni 4 anni con decreto del Ministero per i beni culturali. È composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro con delega allo sport, ove nominato, ed uno scelto dal CONI, tra iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità. Il Collegio, nel corso della prima seduta, elegge il Presidente (Statuto 2019);
- il **Segretario Generale**: è nominato dalla Giunta Nazionale, tra i soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali.

Il Segretario svolge i seguenti compiti:

- provvede alla gestione amministrativa dell'Ente in base agli indirizzi generali della Giunta Nazionale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità del CONI;
- predispone il bilancio dell'Ente;
- espleta i compiti ad esso affidati dall'ordinamento sportivo internazionale ed esercita le altre attribuzioni previste dallo statuto.

Evoluzione storica dell'organigramma del CONI

Legge istitutiva n. 246/42 e modifiche	
Presidente CONI	Consiglio Nazionale Giunta Esecutiva Segretario Generale Collegio Revisori dei Conti Federazioni Sportive Nazionale
Decreto l.vo n. 242/99 (cd. "Melandri")	
Presidente CONI	Consiglio Nazionale Giunta Nazionale Segretario Generale Collegio Revisori dei Conti Comitato Nazionale Sport per tutti
Decreto l.vo n. 15/04 (cd. "Pescante")	
Presidente CONI	Consiglio Nazionale Giunta Nazionale Segretario Generale Collegio Revisori dei Conti

4.4 La CONI Servizi Spa

Nell'agosto 2002 è stata emanata la legge n. 178, la quale all'art. 8 ha previsto nell'ottica del riassetto del CONI ente pubblico, l'istituzione al suo fianco, o meglio quale suo strumento finanziario, della CONI Servizi Spa.
La CONI Servizi Spa, soggetto di diritto privato, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia, era la società operativa delle attività del CONI al quale era legata da un contratto di servizio annuale in virtù del quale svolgeva prestazioni di beni e servizi volti al raggiungimento dei compiti istituzionali del CONI, tra i quali anche la commercializzazione delle sue attività, inclusa la gestione dei giochi, al fine di assicurare all'ente entrate autonome.
La predetta normativa prevedeva che la CONI Servizi Spa subentrasse al CONI in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi il passaggio del personale ed i rapporti di finanziamento con le banche, nella titolarità dei beni, potendo contare sull'appoggio finanziario del Credito Sportivo, essendo comunque sottoposta al controllo contabile della Corte dei Conti.
Il compito principale della CONI Servizi Spa era quella di creare valore per lo sport italiano consentendo al CONI di poter destinare maggiori contributi economici alle Federazioni Sportive Nazionali, fornendo alle medesime servizi ad alto valore aggiunto e sviluppando il proprio *know-how*, unico in Italia, nel campo dello Sport e delle Discipline Associate allo scopo di valorizzare il proprio patrimonio di risorse professionali e materiali.
La CONI Servizi gestiva altresì i Centri Nazionali di Preparazione Olimpica, la Scuola dello Sport, l'Istituto di Medicina e Scienza per lo Sport, forniva consulenza per l'impiantistica sportiva di alto livello e sviluppava il progetto di riqualificazione del Parco del Foro Italico, il più importante complesso sportivo in Italia.
Con la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 si era attribuito a CONI Servizi Spa la facoltà di erogare contributi agli organismi sportivi riconosciuti dal CONI, in luogo di quest'ultimo.

4.5 La riforma dello sport dal 2018 a oggi e la nascita di Sport e Salute Spa

Nel dicembre 2018 è stata avviata una profonda riforma del sistema sportivo italiano. Occorre in questa sede specificare come la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) - art. 629 e seguenti - abbia modificato profondamente l'assetto fino ad ora delineato. Con tale norma vi è stata una modifica dell'art. 8 del Decreto-Legge 138/2002, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002 n. 178, che ha portato ad una variazione di denominazione della Società CONI Servizi Spa. in Sport e Salute Spa, nonché della sua struttura e dei rapporti tra la Società e il CONI.
Nel 2019, a seguito della volontà di ridefinizione dell'intero sistema sportivo, il Legislatore è intervenuto con la Legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione) delegando il Governo, tramite uno o più decreti legislativi, per il riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e della disciplina di settore, compresa quella istituita dal Decreto Melandri.
Sebbene la legge prevedesse l'esercizio della stessa nell'anno 2020, vi è stata una proroga che ha visto l'approvazione di 5 dei 6 decreti previsti nel

febbraio 2021 in materia di lavoro sportivo, di semplificazioni e sicurezza in materia di sport.

Occorre, in questa sede evidenziare come l'entrata in vigore dei decreti sopracitati è stato prorogato come segue:

- DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 36 Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo - entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2022, ad esclusione di quelle di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 che si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023;
- DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 37 Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo – entrata in vigore 31 dicembre 2023;
- DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38 Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi - entrata in vigore 31 dicembre 2023;
- DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 39 Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi - entrata in vigore 31 dicembre 2023;
- DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40 Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali - entrata in vigore 31 dicembre 2023;

Per quanto riguarda il decreto relativo alla governance CONI vi è stata l'approvazione del Decreto Legge 29 gennaio 2021, n. 5 Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), convertito senza modificazioni dalla L. 24 marzo 2021, n. 43 che è intervenuto al fine di ridefinire alcuni aspetti critici emersi a seguito delle modifiche intervenute con la legge 145/2018.

Occorre infine evidenziare, come si evince da quanto fino ad ora illustrato, che nel corso del 2021 il sistema sportivo sta vivendo un periodo di grande cambiamento ancora non pienamente definito, in particolare in materia di competenze.

L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONI

- Antidoping
- Comunicazioni sul Collegio di Garanzia
- Corte Nazionale di appello Antidoping
- Territorio e Promozione
- Onorificenze
- Garante del Codice di Comportamento Sportivo
- Procura Generale dello Sport
- Collegio di Garanzia dello Sport
- Professioni sportive
- Commissioni Impianti Sportivi
- Progetti UE
- Attività Sociale

CAP

05

Il movimento paralimpico in Italia

05

5.1 Storia del movimento paralimpico in Italia

La costituzione della Federazione Italiana Sport Disabili -FISD- avvenuta nel novembre del 1990, è stata ottenuta dall'unificazione volontaria delle tre Federazioni sportive all'epoca competenti in materia di handicap:

- FISHa (Federazione Italiana Sport Handicappati – fisici e intellettivi)
- FICS (Federazione Italiana Ciechi Sportivi)
- FSSI (Federazione Sport Silenziosi Italia).

Prima di giungere alla nascita di questo organismo unitario, unico soggetto qualificato a promuovere e disciplinare l'attività sportiva per i disabili nel nostro Paese, ciascuna di dette Federazioni aveva percorso autonomamente la propria strada.
La FICS e la FSSI nacquero e svilupparono la loro attività in seno, rispettivamente, all'Unione Italiana Ciechi e all'Ente Nazionale Sordomuti.
Tuttavia, per il ruolo che prima la FISD ed oggi il Comitato Italiano Paralimpico occupano all'interno dell'organizzazione sportiva nazionale, determinante è stata l'attività posta in essere dalla FISHa.
Prima che si arrivasse alla sua nascita, avvenuta nel 1981, il movimento sportivo per persone disabili mosse i primi passi negli anni che precedettero i primi Giochi Paralimpici di Roma del 1960, periodo in cui ad Ostia, presso il Centro Paraplegici dell'Inail (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro), il Prof. Antonio Maglio diede impulso ed attuazione ai principi dello sport-terapia, sulla scia di quanto fatto dal neurochirurgo Prof. Ludwig Guttmann in Gran Bretagna con i reduci della Seconda Guerra Mondiale ricoverati presso la "Spinal Injuries Unit" di Stoke Mandeville.
Il Prof. Maglio è considerato il "Padre" della sport-terapia e del paralimpismo in Italia in quanto senza il suo lavoro e la sua totale dedizione, che durò dal 1935, anno in cui si laureò in medicina e chirurgia all'Università di Bari, fino al 7 gennaio 1988, giorno della sua scomparsa, Roma e l'Italia non avrebbero avuto il privilegio di aver dato i natali ai Giochi paralimpici nel 1960, senza contare le migliaia di persone con disabilità che in Italia devono alle sue intuizioni il prolungamento delle loro aspettative di vita ed il loro proficuo reinserimento nella società civile.
In Italia, nei primi anni '50, imperava una scarsa cultura in materia di handicap; il Prof. Maglio favorì un nuovo approccio al tema della disabilità, proponendo ai pazienti disabili del Centro Paraplegici di Ostia "Villa Marina", voluto nel 1957 dall'Inail, di cui egli fu vicedi-

rettore e primario, l'avviamento allo sport come pratica riabilitativa e di recupero dell'autostima.
I risultati delle sue metodologie terapeutiche furono subito notevoli, tanto da condurre ad una importante riduzione del tasso di mortalità ed attenuazione degli stati depressivi dei pazienti.
Antonio Maglio fece esattamente quello che Ludwig Guttmann praticava a Stoke Mandeville, ma ampliò notevolmente i programmi inserendovi discipline quali nuoto, pallacanestro, tennistavolo, getto del peso, lancio del giavellotto, tiro con l'arco, scherma e corsa in carrozzina.
In questa crescita l'Inail ha avuto un ruolo fondamentale rappresentato dal fatto che fino al 1972 era ancora il Centro Inail di Ostia a finanziare e potenziare lo sport per i paraplegici.
Solo nel 1974 si arrivò alla costituzione dell'Associazione Nazionale per lo sport dei paraplegici (ANSPI) per promuovere lo sport quale diritto per tutti i cittadini disabili, e pochi anni dopo, precisamente nel 1977, a dimostrazione della crescita del movimento, arrivò anche la partecipazione ai Campionati Europei di Atletica leggera a Vienna ed a quelli di basket in carrozzina in Olanda.
Prima che si arrivasse alla sua nascita, avvenuta nel 1981, la FISHa ha svolto la propria attività come ANSPI (Associazione Nazionale Sportiva Paraplegici Italia) con lo scopo di stabilire un rapporto solido e continuativo con il Comitato Olimpico Nazionale a cui aderì nel 1981, compiendo il primo significativo passo verso il riconoscimento dell'attività sportiva svolta dai portatori di handicap.
Sei anni dopo, nel 1987, il Comitato Olimpico decretò il riconoscimento giuridico della FISHa e il suo ingresso nell'olimpo delle Federazioni Sportive Nazionali effettive.
La FISHa ha fatto da traino e da guida per l'inquadramento giuridico, ottenuto successivamente nel 1990 con la costituzione della FISD, anche per altre due federazioni di handicap, FICS e FSSI.
Il 1996 è stato un anno di grandi cambiamenti strutturali. Il settore silenziosi si è scorporato dalla FISD assumendo lo status di Federazione-disciplina associata a quest'ultima. È stato costituito uno specifico settore per l'handicap mentale (la cui attività venne inserita all'interno della FISHa a partire dal 1982), in ottemperanza a quanto deliberato dall'Assemblea delle società sportive l'anno precedente.
Inoltre, la FISD aderì all'INAS FID, organismo deputato alla gestione dell'Handicap intellettivo e relazionale, creando un doppio binario per tale importantissima tipologia di disabilità: uno meno competitivo rappresentato dallo Special Olympics, d'ispirazione americana con finalità più promozionali e fisico pedagogiche, e già esistente, l'altro più di stampo agonistico riconosciuto dall'IPC.
Pertanto, la FISD nel quadriennio 1996/2000 risultava strutturata

in tre settori di attività: Settore Ciechi sportivi, Settore Handicap Mentale e settore Handicap Fisico, mentre la Federazione Sportiva Sordi venne riconosciuta direttamente dal CONI quale disciplina associata.
I settori godevano di autonomia tecnica ed organizzativa, gestivano per delega del Consiglio Federale l'attività sportiva di loro competenza, sempre nel rispetto dello Statuto federale, ma non avevano totale autonomia finanziaria.
Nel corso dei suoi primi anni di vita, la FISD ottenne importanti attestazioni di merito, oltre che dal Comitato Olimpico Nazionale, anche da istituzioni nazionali e territoriali, migliorando notevolmente la sua immagine nei confronti degli organi di informazione e dell'opinione pubblica (Ministeri Pubblica Istruzione e Salute, Atenei, IUSM, Enti locali ecc.)
Nel 2000 è iniziato il graduale ma fondamentale percorso della FISD, dovuto sia ad interventi normativi esterni, quali appunto il Decreto 242/99 e il nuovo Statuto del CONI, sia a spinte unitarie provenienti dall'interno della Federazione.
Il risultato di tale periodo è stata l'elaborazione di un nuovo Statuto Federale che, completato l'iter approvativo nel giugno 2000, accolse le richieste di cambiamento, trasformando la FISD da ente pubblico quale organo del CONI ad associazione riconosciuta di diritto privato e strutturata.
Il vero anno di svolta è, tuttavia, il 2003; con la legge 189/03 il legislatore ha infatti finalmente disposto la trasformazione della FISD in Comitato Italiano Paralimpico (CIP) affidandogli la disciplina, la regolamentazione e la gestione delle attività sportive dei disabili sul territorio nazionale, secondo criteri democratici volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità. L'innovazione è di estrema importanza perché il CIP ha assunto il ruolo, di fatto e di diritto, di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, non conseguendo, però, lo status di ente di diritto pubblico, con la conseguenza di essere assoggettato ad un duplice riconoscimento: dello Stato per l'attività promozionale e di gestore dello sport paralimpico in Italia e del CONI per l'attività di alto livello e finalizzata ai Giochi paralimpici. Il CONI infatti in tale senso considerava la FISD non un ente, come invece faceva lo Stato, ma ancora una federazione sportiva ancorché di valenza pubblica.
Da qui la necessità di ottenere un'ulteriore definizione giuridica, quella di ente di diritto pubblico scorporato dal CONI, come stabilito dalla L. Madia del 7 agosto 2015 n. 124 e il decreto n. 43 del 27 febbraio 2017.

05

5.2 Il riconoscimento del CIP come ente pubblico

Grazie all'approvazione del Decreto Legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017 il Comitato Italiano Paralimpico ha ottenuto il riconoscimento formale di Ente Pubblico per lo sport praticato da persone disabili, mantenendo il ruolo di Confederazione delle Federazioni e Discipline Sportive Paralimpiche, sia a livello centrale che territoriale, con il compito di riconoscere qualunque organizzazione sportiva per disabili sul territorio nazionale e di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica e il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili. Si tratta di un riconoscimento di enorme portata sotto il profilo istituzionale e culturale, punto di arrivo di un lungo percorso.

LA MISSION DEL CIP

Il CIP promuove disciplina regola e gestisce le attività sportive agonistiche ed amatoriali per persone disabili sul territorio nazionale, secondo criteri volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

Il CIP ha come mission:

a) favorire l'agonismo di alto livello e preparare alle competizioni gli atleti paralimpici delle diverse discipline;

b) promuovere e diffondere la pratica sportiva in condizioni di uguaglianza e pari opportunità per rendere effettivo il diritto allo sport di tutti;

c) sostenere tutte le Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione e le Associazioni Benemerite che riconosce;

d) promuovere progetti di avviamento alla pratica sportiva delle persone con disabilità in particolare nel comparto socio-sanitario e nella scuola;

e) adottare misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti;

f) adottare iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.

CAP

06

Gli organismi sportivi in Italia

06

Il CONI come richiamato nell'art. 2 dello Statuto del CONI "è la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA)", inoltre riconosce definiti Enti di Promozione Sportiva (EPS) e le Associazioni Benemerite (AB).

6.1 Federazioni Sportive Nazionali (FSN); Federazione Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP) e Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP)

L'art 21 comma 1 dello Statuto CONI prevede il riconoscimento delle Federazioni Sportive Nazionali che rispondono ai requisiti di:
a) svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di una attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
b) affiliazione ad una Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza;
c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI;
d) procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità al disposto dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni.
L'art. 21 prosegue al comma 2 prevedendo che "Il CONI, in presenza di tutti i requisiti previsti dal comma 1, riconosce una sola Federazione sportiva nazionale per ciascuno sport. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga ad un accordo, il Consiglio Nazionale del CONI promuove un'intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo. Ove non si addivenga all'intesa, il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Federazione composta dai soli soggetti che vi hanno aderito."
La Federazione Sportiva Nazionale è dunque l'organismo che governa uno sport, ovvero che gestisce la disciplina in base all'area geografica di interesse. Per la partecipazione alle competizioni organizzate da una federazione, all'atleta sono richiesti il tesseramento presso la stessa e l'iscrizione ad una società (affiliata alla federazione). Talune discipline organizzano competizioni distinte per amatori e professionisti.

Il CONI ne riconosce 45:

- L'Aero Club d'Italia (AECI)
- L'Automobile Club d'Italia (ACI)
- Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL)
- Federazione Italiana Badminton (FIBA)

08

- Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS)
- Federazione Italiana Bocce (FIB)
- Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS)
- Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia (FIDASC)
- Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)
- Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK)
- Federazione Italiana Canottaggio (FIC)
- Federazione Ciclistica Italiana (FCI)
- Federazione Italiana Cronometristi (FICr)
- Federazione Ginnastica d'Italia (FGdI)
- Federazione Italiana Golf (FIG)
- Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH)
- Federazione Italiana Giuoco Squash (FIGS)
- Federazione Italiana Hockey (FIH)
- Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio (FIHP)
- Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali (FIJLKAM)
- Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI)
- Federazione Motociclistica Italiana (FMI)
- Federazione Italiana Motonautica (FIM)
- Federazione Italiana Nuoto (FIN)
- Federazione Italiana Pallacanestro (FIP)
- Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)
- Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM)
- Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS)
- Federazione Italiana Pesistica (FIPE)
- Federazione Pugilistica Italiana (FPI)
- Federazione Italiana Rugby (FIR)
- Federazione Italiana Scherma (FIS)
- Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW)
- Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG)
- Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)
- Federazione Italiana Sport Invernali (FISI)
- Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR)
- Federazione Italiana Taekwondo (FITA)
- Federazione Italiana Tennis (FIT)
- Federazione Italiana Tennistavolo (FITET)
- L'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS)
- Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV)
- Federazione Italiana Tiro con l'arco (FITARCO)
- Federazione Italiana Triathlon (FITRI)
- Federazione Italiana Vela (FIV)

Analogamente il CIP, secondo il suo Statuto, riconosce 19 Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), un numero in crescita rispetto agli albori:

- Federazione Italiana Badminton (FIBA)
- Federazione Italiana Bocce (FIB)
- Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK)
- Federazione Italiana Canottaggio (FIC)
- Federazione Ciclistica Italiana (FCI)
- Federazione Italiana Cronometristi (FICr)
- Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)
- Federazione Italiana Pesistica (FIPE)
- Federazione Italiana Scherma (FIS)
- Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG)
- Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)
- Federazione Italiana Taekwondo (FITA)
- Federazione Italiana Tennis (FIT)
- Federazione Italiana Tennistavolo (FITET)
- L'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS)
- Federazione Italiana Tiro a Volo (FITAV)
- Federazione Italiana Tiro con l'arco (FITARCO)
- Federazione Italiana Triathlon (FITRI)
- Federazione Italiana Vela (FIV)

Inoltre riconosce 9 Federazioni Sportive Paralimpiche, di pura matrice paralimpica:

- Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (FINP)
- Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina (FIPIC)
- Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP)
- Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (FISPES)
- Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali (FISDIR)
- Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport (FIPPS)
- Federazione Italiana Sport Paralimpici Ipovedenti e Ciechi (FISPIC)
- Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (FPICB)
- Federazione Sport Sordi Italia (FSSI)

6.2 Discipline Sportive Associate (DSA); Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) e Discipline Sportive Paralimpiche (DSP)

Per quanto riguarda le Discipline Sportive Associate (DSA), lo Statuto CONI prevede all'art.24 comma 1 che "Il Consiglio Nazionale del CONI riconosce, in conformità all'apposito regolamento, le Discipline sportive associate che rispondano ai requisiti di:
a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;
c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI;
d) assenza di fini di lucro."
Il comma 2 del suddetto art.24 prosegue asserendo che "Il Consiglio Nazionale riconosce una sola Disciplina sportiva associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione sportiva nazionale. Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costituire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga ad un accordo, il Consiglio Nazionale del CONI promuove un'intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo. Ove non si addivenga all'intesa, il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Disciplina sportiva associata composta dai soli soggetti che vi hanno aderito."

Il CONI riconosce 19 Discipline Sportive Associate:

- Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI)
- Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS)
- Federazione Italiana Sport Bowling (FISB)
- Federazione Italiana Gioco Bridge (FIGB)
- Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS)
- Federazione Cricket Italiana (FCrI)
- Federazione Italiana Dama (FID)
- Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali (FIGEST)
- Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO)
- Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT)
- Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP)
- Federazione Scacchistica Italiana (FSI)
- Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso (FICSF)
- Federazione Italiana Wushu-Kung Fu (FIWuK)
- Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shoot Boxe (FIKBMS)
- Federazione Italiana Twirling (FITw)

- Federazione Italiana Turismo Equestre Trec - Ante (FITETREC-ANTE)
- Federazione Italiana Rafting (FIRaft)
- Federazione Italiana di AmericanFootball (FIDAF).

Analogamente il CIP, secondo il suo Statuto, riconosce 8 Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP):

- Federazione Arrampicata Sportiva Italiana (FASI)
- Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS)
- Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS)
- Federazione Italiana Danza Sportiva (FIDS)
- Federazione Italiana Golf (FIG)
- Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS)
- Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard (FISW)
- Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO)

Oltre a una Disciplina Sportiva Paralimpica (DSP):

- Federazione Italiana Sportiva Automobilismo Patenti Speciali (FISAPS)

6.3 Enti di Promozione Sportiva (EPS); Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPP-EPSP)

L'Art. 26 comma 1 dello Statuto CONI identifica gli Enti di Promozione sportiva come "le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate."
Si specifica che possono essere stipulate apposite convenzioni tra Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità.

Il CONI riconosce 15 Enti di Promozione Sportiva:

- A.C.S.I. - Associazione centri sportivi italiani (Associazione di cultura, sport e tempo libero)
- A.I.C.S. - Associazione italiana cultura e sport
- A.S.I. - Associazioni sportive sociali italiane
- A.S.C. - Attività sportive confederate
- C.N.S. Libertas - Centro nazionale sportivo Libertas
- C.S.A.IN. - Centri sportivi aziendali industriali
- C.S.E.N. - Centro sportivo educativo nazionale
- C.S.I. - Centro sportivo italiano
- C.U.S.I. - Centro universitario sportivo italiano

- E.N.D.A.S. - Ente nazionale democratico di azione sociale
- M.S.P. - Movimento sportivo popolare Italia
- O.P.E.S. - Organizzazione per l'educazione allo sport
- P.G.S. - Polisportive giovanili salesiane
- U.I.S.P. - Unione italiana sport per tutti
- U.S. ACLI - Unione sportiva A.C.L.I.

Di essi il CIP, a seguito della riforma del regolamento degli Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPP-EPSP) del 2018, ne riconosce 10:

- A.C.S.I. - Associazione centri sportivi italiani (Associazione di cultura, sport e tempo libero)
- A.I.C.S. - Associazione italiana cultura e sport
- A.S.I. - Associazioni sportive sociali italiane
- C.N.S. Libertas - Centro nazionale sportivo Libertas
- C.S.A.IN. - Centri sportivi aziendali industriali
- C.S.E.N. - Centro sportivo educativo nazionale
- C.S.I. - Centro sportivo italiano
- O.P.E.S. - Organizzazione per l'educazione allo sport
- U.I.S.P. - Unione italiana sport per tutti
- U.S. ACLI - Unione sportiva A.C.L.I.

Oltre a 2 di matrice paralimpica:

- E.I.S.I. – Ente Italiano Sport Inclusivi
- F.E.N.A.L.C. – Federazione Italiana Liberi Circoli

Infine occorre evidenziare come l'art. 30 delle Statuto CONI individui le Associazioni Benemerite (AB) definite come "Le associazioni nazionali che svolgono attività a vocazione sportiva di notevole rilievo e possono essere riconosciute dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalla Giunta Nazionale come Associazioni benemerite.
Sono a vocazione sportiva quelle attività di ordine culturale, scientifico o tecnico che propagandano e diffondono il valore dello sport, realizzate anche attraverso iniziative promozionali a vari livelli.
Gli statuti di tali associazioni devono essere in armonia con i principi fondamentali del CONI, devono prevedere l'autonomia di bilancio e l'assenza dei fini di lucro e devono essere basati sui principi di democrazia interna e di pari opportunità."

Il CONI ne riconosce 19:

- ACES - Associazione Capitale Europea dello Sport
- AMOVA - Associazione Medaglia d'oro al valore atletico

6.4 Associazioni Benemerite (AB)

- ANAOAI - Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia
- ANPSC - Associazione Nazionale Promozione Sportiva nelle Comunità
- ANSMES - Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo
- AONI - Accademia Olimpica Nazionale Italiana
- APEC - Associazione Pensionati CONI
- CESEFAS - Centro di Studi per l'Educazione fisica e l'Attività Sportiva
- CISCD - Comitato Italiano Sport Contro Droga
- CNIFP - Comitato Nazionale Italiano per il Fair Play
- CONAPEFS - Collegio Nazionale Professori Educazione Fisica e Sportiva
- FIDIS - Federazione Italiana Dirigenti Sportivi
- FIEFS - Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi
- FISIAE - Federazione Italiana Sportiva Istituti Attività Educative
- PANATHLON - Panathlon Distretto Italia
- SCAIS - Società per la Consulenza e per l'Assistenza nell'Impiantistica Sportiva
- SOI - Special Olympics Italia
- UICOS - Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi
- UNASCI - Unione Nazionale Associazione Sportive Centenarie d'Italia
- UNVS - Unione Nazionale Veterani dello Sport
- USSI - Unione Stampa Sportiva Italiana

Di esse il CIP ne riconosce 7:

- AMOVA - Associazione Medaglia d'oro al valore atletico
- ANSMES - Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo
- CESEFAS - Centro di Studi per l'Educazione fisica e l'Attività Sportiva
- FIEFS - Federazione Italiana Educatori Fisici e Sportivi
- PANATHLON - Panathlon Distretto Italia
- SOI - Special Olympics Italia
- USSI - Unione Stampa Sportiva Italiana

Oltre ad altre 4, per un totale di 11:

- Art4Sport Onlus
- ANFFAS – Associazione Nazionale Famiglie con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale
- Sport e Società Progetto Filippide
- UICI – Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Dispensa a cura del Centro Studi FIB
centrostudi@federbocce.it

Anno 2021

FIB – Federazione Italiana Bocce
Via Vitorchiano, 113, Roma
P.IVA 00855871000